



CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI-ORISTANO

La **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano**, in persona del Segretario Generale Dott. Cristiano Erriu, CF OMISSIS che agisce in nome e per conto dell'Ente camerale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 37, co. 9, dello Statuto camerale, e dell'art. 18, co. 2, lett. v, del Regolamento camerale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

e

l'Avv. Massimo Murru, OMISSIS

PREMESSO CHE

- OMISSIS

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto la proposizione di impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Cagliari della sentenza n. 2826/2023 del 20.11.2023, pubblicata il 27.11.2023, resa nel procedimento RG 4496/2011 tra l'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna e la R.A.S..

Il Legale sottoscrittore della presente, ricevuta ogni informazione in merito all'oggetto dell'affidamento e presa visione della relativa documentazione, dichiara formalmente di accettare l'incarico e si impegna a rispettare integralmente tutte le clausole contrattuali contenute nella presente convenzione, nonché tutte le disposizioni, di qualunque fonte, vigenti in materia di attività forense.

Il conferimento e l'accettazione del presente incarico non comportano in alcun modo l'instaurarsi di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra il Legale e l'Ente camerale.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e si intende conferito fino alla conclusione delle prestazioni.

Art. 4 Determinazione del compenso

Ai fini della determinazione del compenso il Legale dichiara che il valore del procedimento è ricompreso nello scaglione da € 1.000.000,01 a 2.000.000,00.

Il complessivo importo per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è determinato, in conformità al preventivo allegato alla nota trasmessa con nota pec del 09.04.2024 (acquisita al protocollo in pari data con il n. 10025), nella misura di seguito indicata:



3.709,00 studio controversia
2.157,00 fase introduttiva
4.969,00 fase istruttoria/trattazione
6.167,00 fase decisionale
17.002,00 compenso netto
2.550,30 spese generali
19.552,30 totale
782,09 cpa
20.334,39 totale imponibile
4.473,57 iva
2.556,00 spese esenti
27.363,96 Totale al lordo R.A.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 49 del 21.04.2023, che il compenso stabilito non è inferiore all'importo minimo dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

La somma pattuita è pertanto concordemente ritenuta congrua e soddisfacente in relazione a tutte le attività necessarie all'espletamento dell'incarico conferito, nonché onnicomprensiva di ogni ragione di credito a tale titolo spettante.

All'esito del giudizio, il Legale non potrà pretendere, ad alcun titolo, ulteriori somme oltre a quelle concordemente pattuite in caso di soccombenza dell'Ente, né in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice. In ipotesi di soccombenza della controparte, qualora questa venga condannata al pagamento a favore dell'Ente camerale, a titolo di spese legali, di una somma maggiore rispetto a quella pattuita con la presente convenzione, il maggiore importo liquidato dal Giudice rispetto a quanto concordemente stabilito verrà riconosciuto a favore del Legale solo se effettivamente recuperato e introitato dalla Camera, escluso ogni ulteriore onere a carico dell'Ente.

Verranno liquidati a favore del Legale unicamente i compensi spettanti per attività effettivamente svolte.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si manifesti la necessità di adempimenti ulteriori non previsti né prevedibili al momento della stipula della presente, che comportano ulteriori spese, il Legale dovrà prontamente informare l'Ente, specificandone il relativo importo. Le spese aggiuntive saranno autorizzate dall'Ente se ragionevolmente necessarie per lo svolgimento dell'attività. Restano in ogni caso esclusi compensi ulteriori per lo svolgimento di adempimenti oggetto del presente incarico e maggiorazioni percentuali o forfettarie sui compensi concordemente stabiliti.

Il pagamento degli importi sopra specificati dovrà avvenire all'esito di ciascuna fase del giudizio, nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Per quanto riguarda le spese vive, le stesse verranno liquidate preventivamente a favore del Legale dietro specifica e documentata richiesta previo invio della relativa fattura. A seguito della



liquidazione il Legale dovrà tempestivamente trasmettere all'Ente la documentazione attestante le spese sostenute.

È fatto obbligo al professionista di trasmettere, preventivamente all'invio della fattura elettronica, notula pro forma al Servizio Contenzioso, che verificherà la regolare esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo richiesto rispetto a quanto pattuito.

Le fatture dovranno specificamente indicare data e numero della determinazione di affidamento dell'incarico e il CIG della procedura.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della Legge 13.08.2010, n. 136, i pagamenti verranno eseguiti, previa emissione della relativa fattura secondo le prescrizioni sopra specificate, sul conto corrente dedicato, come risultante dalla dichiarazione del Legale allegata sotto la lettera B alla presente.

Le parti concordemente stabiliscono che il pagamento dovrà avvenire entro il termine di gg. 60 dalla ricezione della fattura.

Art. 5 Svolgimento dell'incarico e obblighi del Legale

Il Legale, nel confermare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento del mandato conferito, come risulta da separata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allegata alla presente convenzione sotto la lettera A, si obbliga a comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno di alcuno di tali requisiti o l'insorgere di una qualunque ragione di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Con la sottoscrizione della presente il Legale conferma di essere in possesso di specifica e comprovata competenza nella materia oggetto dell'incarico, derivante da pregresse esperienze professionali/formative in materia e si obbliga, a richiesta della Camera di Commercio, a documentarla adeguatamente.

Il Legale dovrà eseguire l'incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, secondo i più elevati standard professionali e nel rispetto delle discipline legali e deontologiche che regolano la professione forense. Il professionista si impegna in particolare, tra l'altro, al rispetto degli obblighi derivanti dal codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e s.m.i., nonché del codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

5.1 Delega di attività

L'incarico dovrà essere direttamente svolto dal Legale incaricato, che non avrà facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto; fanno eccezione le mere sostituzioni d'udienza, salvi casi particolari per i quali l'Ente camerale potrà richiedere lo svolgimento della prestazione esclusivamente dal Legale incaricato.

Nei casi in cui risulti necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione in capo al firmatario della presente. Il costo del domiciliatario rimarrà ad esclusivo carico del Legale, essendo ricompreso nel compenso pattuito; la sua



designazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente, né può consentire di derogare ai criteri pattuiti per la determinazione del compenso.

Il Legale incaricato rimarrà unico responsabile nei confronti della Camera committente per ogni adempimento relativo al mandato conferito, anche ove si avvalga di dipendenti, tirocinanti, collaboratori a qualunque titolo o domiciliatari.

5.2 Modalità di esecuzione della prestazione

Con la sottoscrizione della presente il Legale, ferma restando la propria autonomia decisionale ed organizzativa, si impegna a recarsi presso gli uffici camerali qualora ciò venga richiesto al fine di fornire chiarimenti, nonché quando risulti necessario od opportuno in relazione all'immediatezza con cui alcune attività devono essere svolte, all'esigenza di procedere alla consultazione di documenti e banche dati in possesso della Camera committente, ovvero a qualunque altra particolare necessità collegata allo svolgimento dell'incarico.

5.3 Dovere di informativa

Nell'espletamento del mandato si richiede l'aggiornamento costante e tempestivo dell'Ente camerale sugli adempimenti posti in essere, sullo stato generale del contenzioso, sui tempi necessari per la sua definizione, sul prevedibile esito e in particolare sull'eventuale rischio di soccombenza.

Si richiede inoltre il tempestivo invio di copia degli atti processuali e di informativa circa l'esito di ciascuna udienza.

Il Legale dovrà inoltre adempiere esaustivamente, nei termini che verranno indicati dall'Ufficio competente, all'obbligo di informativa di cui all'art. 13, co. 5, L. 247/2012, anche ai fini della valutazione contabile degli eventuali rischi di soccombenza.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Legale dovrà, su richiesta dell'Ente, provvedere all'aggiornamento annuale del preventivo di spesa in relazione ad eventuali sopravvenienze non previste

5.4 Altre attività connesse all'espletamento dell'incarico

Il Legale si impegna a richiedere la riunione dei giudizi ove ne sussistano i presupposti.

Il Legale dovrà fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Camera di Commercio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, parere scritto in ordine ad eventuali prospettive di composizione amichevole della controversia, anche sulla base di proposte conciliative eventualmente formulate nel corso del giudizio.

Il Legale incaricato - previa autorizzazione dell'Amministrazione, che verrà concessa qualora la natura delle questioni oggetto dell'incarico lo richieda - potrà acquisire gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico conferito avvalendosi di altri professionisti in possesso delle specifiche



competenze a tal fine necessarie; le relative spese verranno rimborsate previa valutazione della congruità ed esibizione della relativa documentazione giustificativa.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, il Legale si impegna a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, in generale, in merito a procedimenti e/o azioni più opportuni da intraprendere in relazione all'esito del contenzioso, senza costi aggiuntivi per l'Ente.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quelli previsti, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 5.5 Polizza assicurativa

Il Legale si impegna a mantenere, per tutta la durata dell'incarico, una copertura assicurativa adeguata al valore e/o importanza del contenzioso.

Art. 5.6 Restituzione documenti

Il Legale trattiene la documentazione fornita dalla Camera di Commercio per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico. Al completamento dell'incarico professionale o in caso di cessazione, per qualunque causa, del mandato conferito, la documentazione dovrà essere restituita presso gli Uffici camerali.

Art. 6 Segreto professionale e riservatezza

Il Legale, in conformità al disposto di cui all'art. 6 della Legge n. 247/2012 e degli artt. 13 e 28 del Codice Deontologico e nei limiti ivi stabiliti, è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale ed al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in occasione dell'incarico conferito, né può far uso, nel proprio o nell'altrui interesse, delle informazioni a qualunque titolo acquisite a seguito dello svolgimento dell'incarico. L'obbligo del segreto va osservato anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato.

Il Legale dovrà adottare le misure idonee a garantire che anche i propri dipendenti, tirocinanti e collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, si attengano rigorosamente al rispetto di tali obblighi.

Art. 7 Privacy

Il Legale, in rapporto ai dati a qualsiasi titolo acquisiti in ragione del presente incarico, assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, con tutte le connesse responsabilità, ed assicura il rispetto di tutti gli obblighi e i divieti sanciti dalla vigente normativa in materia.

Il Legale, contestualmente alla sottoscrizione del presente documento, riceve informativa privacy relativamente ai propri dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare Camera di Commercio Cagliari-Oristano per tutte le finalità connesse all'espletamento dell'incarico.

Art. 8 Obblighi della Camera di Commercio



La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano si obbliga:

- a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e richiesti dal Legale incaricato;
- ad eseguire, entro il termine convenuto di gg. 60 dal ricevimento della relativa fattura, la liquidazione degli importi pattuiti per le prestazioni regolarmente eseguite, all'esito di ciascuna fase del procedimento.

Art. 9 Revoca e rinuncia all'incarico, risoluzione del contratto

La violazione, da parte del Legale, delle disposizioni in materia di conflitto di interessi o di incompatibilità, o degli obblighi previsti dal Codice di comportamento di cui al già citato D.P.R. 62/2013 e s.m.i. o dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nonché le condotte che, in violazione del presente contratto, possano comportare il rischio di sanzioni a carico della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni che derivino dalla condotta del Legale e fatte salve le eventuali responsabilità di natura disciplinare o penale.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. cod. civ. in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi assunti con la stipula della presente o di qualunque altra disposizione che regola l'attività oggetto dell'incarico.

Le disposizioni precedenti si applicano anche qualora la condotta che giustifica la risoluzione del contratto venga posta in essere da dipendenti, tirocinanti e collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, del Legale incaricato.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale, previa comunicazione scritta da dare con Pec, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività svolta fino a quel momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dal presente contratto, senza ulteriori oneri.

Si considera giusta causa la sopraggiunta situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, nonché il venir meno, per qualunque ragione, dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione forense o per lo svolgimento dello specifico incarico oggetto della presente convenzione.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti dell'Ente camerale e comporta la consegna al competente Ufficio Contenzioso, presso la sede camerale, di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere oggetto di contrattazione e rivestire forma scritta a pena di nullità.

Art. 10 Clausole finali



La sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute e/o richiamate e ha altresì valore di comunicazione di conferimento dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai parametri per la determinazione del compenso di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.

Eventuali controversie tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari-Oristano e il Legale incaricato saranno devolute alla A.G.O. di Cagliari.

La presente scrittura è redatta, ai sensi dell'art. 18, co. 1, D. Lgs. 36/2023, mediante scrittura privata tramite posta elettronica certificata.

Allegati

Vengono allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti sottoscritti dal Legale incaricato:

- A. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- B. Dichiarazione conto corrente dedicato
- C. Patto di integrità
- D. Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013 e s.m.i.
- E. Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano
- F. Informativa privacy

Cagliari,

Dott. Cristiano Erriu
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Avv. Massimo Murru
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)